



Contesta, infine , il calcolo del dovuto sottolineando come il ricorrente abbia applicato l'incremento percentuale annuale previsto dall'art 2120 cc fino al 31.12.2009, pur essendo pacifico in atti che il rapporto è cessato il 31 maggio 2007.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nella misura che si va a specificare.

In primo luogo di rileva la infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione alla luce della specifica richiesta di pagamento effettuata dal ricorrente con lettera del 8 maggio 2012, ricevuta dalla convenuta in data 10 maggio 2012 ( cfr produzioni effettuate all'udienza del 22 ottobre 2014).

Quanto alla dedotta deroga, effettuata dalla contrattazione collettiva del settore, ai principi enunciati nell'art 2120 cc ci si riporta al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui *“sia per il calcolo dell'indennità di anzianità prevista dall'art. 2120 cod. civ., nel testo previgente, sia del trattamento di fine rapporto, ai sensi del medesimo articolo quale risultante dopo la modifica apportata dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, trova applicazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di onnicomprensività della retribuzione, con la differenza che mentre per la precedente normativa doveva farsi riferimento ad ogni compenso di carattere continuativo, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto vanno incluse tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, escluse quelle per rimborso spese. Quindi come è stato ripetutamente osservato, nel caso del trattamento di fine rapporto l'onnicomprendività è la regola dettata dalla legge, la quale è derogabile a condizione che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco (cfr. fra le più recenti Cass. 6 febbraio 2008 n. 2781). La deroga in effetti deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa....., può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale, quale il lavoro straordinario”* ( così tra le altre Cass Sez. L, Sentenza n. 5569 del 2009 in motivazione)

Tale deroga non risulta in alcun modo dal testo degli accordi collettivi invocati da parte convenuta, del tutto sovrapponibili a quelli esaminati ( e valutati in difformità alla tesi sostenuta da Banca CR Firenze spa) dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata e in successive (cfr in particolare Cass. Sez. L, Sentenza n. 6204 del 2010).

Ciò premesso si osserva la sicura computabilità ai fini del calcolo del TFR delle indennità per festività e ferie non godute .

Quanto a queste ultime si osserva che, nel caso di specie, si tratta di somme versate per compensare il periodo di ferie non goduto a causa dell'anticipata risoluzione del rapporto e cioè per fatto non imputabile al dipendente (cfr conteggio in atti).



Per questa particolare ipotesi la Cassazione ha avuto più volte occasione di precisare che la funzione del diritto alle ferie e la rilevanza costituzionale dello stesso ne determinano la irrinunciabilità, tuttavia, qualora il diritto stesso venga ad estinguersi per impossibilità dell'attribuzione del periodo annuale di riposo da parte del datore di lavoro, costui resta pur sempre tenuto a retribuire il lavoro prestato oltre la misura contrattualmente stabilita, in considerazione del carattere sinallagmatico del rapporto. Ne consegue la sicura natura retributiva dell'indennità (Cass.25 sett.2002, n.13937; cfr. anche Cass. 27 agosto 2003, n.12554; 9 agosto 2003, n.12032; 19 maggio 2003, n.7836 la quale sottolinea il carattere eventualmente composito, retributivo e risarcitorio dell'indennità sostitutiva; 9.11.2002,n.15776; 15 febbraio 2002, n.2326).

Quanto invece alla natura retributiva dell'indennità per ferie non godute si rimanda alla motivazione di Cass. 236/05 , citata per esteso da parte ricorrente e che si intende qui richiamata .

Ogni altra questione risulta superata dalla riduzione della domanda effettuata da parte ricorrente all'odierna udienza .

Ne consegue che il calcolo del dovuto deve essere rideterminato nella somma di €. 1212,57 come da conteggi oggi depositati non oggetto di specifica contestazione

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ed D.M. 55/14 sul valore del credito accertato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:  
condanna la convenuta al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di €. 1212,57 oltre rivalutazione ed interessi dal 31.05.07 al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1961,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 21 maggio 2015

Il Giudice  
dott. Anita Maria Brigida Davia

